



## Manuale della misurazione ufficiale nel Cantone dei Grigioni

### 2.2.3 Direttive sulla terminazione

Versione: 1.1

29 luglio 2020

# Indice

<b>Cronologia delle modifiche.....</b>	<b>ii</b>
<b>1 In generale.....</b>	<b>1</b>
<b>2 Basi giuridiche .....</b>	<b>1</b>
2.1 Confederazione.....	1
2.1.1 Codice civile svizzero (CC; RS 210).....	1
2.1.2 Ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU; RS 211.432.2) .....	1
2.2 Cantone .....	1
2.2.1 Legge cantonale sulla geoinformazione (LCGI; CSC 217.300).....	1
2.2.2 Ordinanza concernente la misurazione ufficiale nei Grigioni (OMUC; CSC 217.320) .....	1
<b>3 Campo d'applicazione .....</b>	<b>1</b>
<b>4 Accertamento dei confini .....</b>	<b>2</b>
4.1 Principi .....	2
4.2 Confini di proprietà .....	2
4.2.1 Caso normale.....	2
4.2.2 Rinuncia a segni di terminazione.....	2
4.2.3 Termini arretrati e termini avanzati .....	2
4.2.4 Confini che attraversano edifici.....	3
4.2.5 Richieste supplementari per la terminazione .....	3
4.2.6 Intersezioni di acque con impianti viari .....	3
4.3 Confini di servitù.....	3
4.4 Confini territoriali .....	3
<b>5 Posa dei segni di terminazione.....</b>	<b>3</b>
5.1 Principi .....	3
5.2 Materiale per l'assicurazione .....	4
5.3 Posa dei segni di terminazione.....	4
5.4 Rimozione dei segni di terminazione .....	5
<b>6 Schizzi di terminazione per l'esposizione pubblica.....</b>	<b>5</b>
<b>7 Esposizione pubblica ed evasione di opposizioni.....</b>	<b>5</b>

## Cronologia delle modifiche

<b>ver- sione</b>	<b>data</b>	<b>modifiche</b>	
1.0	27.04.2020	nuovo layout del documento	mdi
1.1	29.07.2020	parziale supplemento cap. 5.2 e 5.3 al pertica in legno	mk

## **1 In generale**

Le presenti direttive disciplinano l'accertamento dei confini, la picchettazione e la terminazione dei fondi in base a principi unitari.

## **2 Basi giuridiche**

### **2.1 Confederazione**

#### **2.1.1 Codice civile svizzero (CC; RS 210)**

##### **Art. 669 Obbligo di porre i termini**

Ogni proprietario di fondi è tenuto a prestarsi, a richiesta del vicino, all'accertamento dei rispettivi confini sia mediante rettificazione della mappa, sia piantando i termini.

#### **2.1.2 Ordinanza concernente la misurazione ufficiale (OMU; RS 211.432.2)**

##### **Art. 11 Definizione ed estensione**

<sup>1</sup> La demarcazione comprende l'accertamento dei confini e la posa dei segni di terminazione.

<sup>2</sup> Devono essere fissati con termini i confini territoriali, i confini degli immobili nonché i confini di diritti per sé stanti e permanenti (sempre che possano essere differenziati secondo la superficie).

##### **Art. 12 Diritto cantonale**

Nei limiti della presente ordinanza i Cantoni emanano prescrizioni sulla demarcazione.

##### **Art. 15–17**

Ulteriori disposizioni relative alla "posa dei segni di terminazione".

### **2.2 Cantone**

#### **2.2.1 Legge cantonale sulla geoinformazione (LCGI; CSC 217.300)**

Nell'art. 21 sono disciplinate l'esposizione pubblica nonché la procedura di opposizione.

#### **2.2.2 Ordinanza concernente la misurazione ufficiale nei Grigioni (OMUC; CSC 217.320)**

Nel capitolo II, art. 3 a 13, sono stabiliti le procedure, i segni di misurazione consentiti, i diritti e gli obblighi, la responsabilità e la manutenzione della terminazione.

## **3 Campo d'applicazione**

Queste direttive valgono per i lavori di terminazione in caso di raggruppamenti di terreni, primi rilevamenti nonché tenuta a giorno permanente della misurazione ufficiale.

La determinazione e la materializzazione di punti fissi di misurazione PFP2 e PFP3 non sono parte integrante delle presenti direttive. Esse vengono disciplinate in maniera esaustiva nel capitolo 5 delle direttive per la determinazione di punti fissi nella misurazione ufficiale, novembre 2005 (vedi 1.3.15 manuale della MU).

## **4 Accertamento dei confini**

### **4.1 Principi**

- Nell'accertamento dei confini si deve tendere a una semplificazione del tracciato dei confini (OMU art. 14, cpv. 2).
- Il numero dei punti di confine, fissati con termini e non, deve essere limitato allo stretto necessario.
- I confini di proprietà stabiliti sul terreno devono corrispondere ai rapporti di proprietà iscritti nel registro fondiario.
- Il tracciato dei confini attraverso edifici va fissato in modo univoco. In caso di necessità ci si deve avvalere della consulenza dell'Ufficio del registro fondiario.
- Quale confine tra due segni di terminazione successivi vale solo la retta o l'arco di cerchio (OMU art. 14, cpv. 1).

In caso di coincidenze tra rette e archi di cerchio vanno evitate intersezioni delle linee di confine (overlaps).

### **4.2 Confini di proprietà**

#### **4.2.1 Caso normale**

Immobili nonché diritti per sé stanti e permanenti, sempre che questi ultimi possano essere definiti con una superficie, devono essere provvisti sul terreno di segni di terminazione. I segni di terminazione solitamente devono essere apportati centralmente. Qualora un segno di terminazione non può essere apportato centralmente, si deve procedere secondo i capitoli 4.2.2 et 4.2.3.

#### **4.2.2 Rinuncia a segni di terminazione**

Ai sensi dell'art. 17 OMU e dell'art. 8 OMUC si può rinunciare alla posa di segni di terminazione permanenti, se le delimitazioni naturali o artificiali dei confini risultano durature e ben riconoscibili in ogni tempo. A tal proposito valgono le seguenti spiegazioni:

- I confini di proprietà naturali (p. es. lungo corsi d'acqua, evidenti linee di cambiamento di pendenza, spartiacque) non vengono fissati con termini. Le linee di confine sporgenti devono tuttavia sempre essere fissate con termini sul punto d'intersezione.
- Lungo strade e vie al di fuori delle zone edificabili, entro 2,0 m dal margine della carreggiata si può rinunciare a una terminazione della particella stradale. Le linee di confine sporgenti devono tuttavia sempre essere fissate con termini sul punto d'intersezione.
- Se il proprietario di un fondo confinante lo richiede, si deve procedere alla terminazione (Cfr. capitolo 4.2.5).
- Delimitazioni edilizie evidenti senza terminazione devono essere definite in modo chiaro sul campo e nei dati della MU. (muro, bordo del marciapiede, edificio).

Si può procedere in modo analogo per la delimitazione, prevista ai sensi dell'art. 664 CC, delle acque pubbliche nonché dei terreni non coltivabili nelle regioni di alta montagna di proprietà del comune politico.

#### **4.2.3 Termini arretrati e termini avanzati**

Laddove non è possibile una terminazione centrale dei confini sporgenti sul punto d'intersezione, possono essere apportati dei termini arretrati. Un'assicurazione con termini avanzati,

vale a dire una materializzazione dei segni di terminazione nell'estensione delle linee di confine, è ammessa solo in casi eccezionali. Questa deve essere giustificata e fatta approvare dall'UAG.

#### **4.2.4 Confini che attraversano edifici**

I confini vanno di regola fissati con termini sulle facciate, all'entrata e all'uscita.

#### **4.2.5 Richieste supplementari per la terminazione**

Il proprietario del fondo può richiedere che il suo fondo venga completamente fissato con termini a sue spese.

#### **4.2.6 Intersezioni di acque con impianti viari**

In casi di intersezioni di acque con ferrovie o strade le acque non vengono interrotte.

In caso di incroci di impianti viari o ferroviari si deve decidere caso per caso quale particella va interrotta. I rapporti giuridici (contratto di servitù, diritto di superficie per sé stante o comproprietà) delle particelle interessate vanno chiariti con l'Ufficio del registro fondiario e il gestore dell'impianto viario o ferroviario.

#### **4.3 Confini di servitù**

Confini di servitù come ad es. diritti di passo non vengono di regola fissati con termini.

#### **4.4 Confini territoriali**

Per la determinazione e la rettifica di confini cantonali e comunali è necessaria l'autorizzazione dei comuni e dei Governi.

Particolari segni di terminazione comunali possono essere posati solo d'intesa con i comuni e con l'UAG dei Grigioni.

Per la rettifica del confine nazionale è competente la Commissione per i confini nazionali. I confini degli immobili lungo il confine nazionale ne adottano il tracciato (vedi "Ordinanza sulla misurazione nazionale" OMN, RS 510.626, art. 17, cpv. 1).

## **5 Posa dei segni di terminazione**

### **5.1 Principi**

- I segni di terminazione vanno di regola posati prima della misurazione.
- Va prestata attenzione a un tipo di assicurazione solida e adeguata alle condizioni del suolo.
- Vecchi segni di terminazione presenti ancora ben conservati e ben ancorati al suolo possono venire ripresi.
- Durante la posa dei segni di terminazione vanno evitati danni a edifici e spiazzi antistanti (ad es. intonaco, isolamento, riscaldamento a serpentina ecc.).

## 5.2 Materiale per l'assicurazione

Sono ammessi i seguenti tipi di segni di terminazione:

Cippi	in granito; Misure: testa 12x12 cm perpendicolare all'asse del cippo, con buco centrale di $\varnothing$ 10 mm e 10 mm di profondità, lunghezza: 60–65 cm, sbazzare grossolanamente almeno 2 lati; Vanno ripresi sassi presenti ben conservati almeno della stessa grandezza; scoprire il punto di rilievo con buco centrale di $\varnothing$ 10 mm e 10 mm di profondità e pitturarlo di rosso.
Bulloni	in ottone; dicitura "termine" risp. "Grenzpunkt" o la relativa definizione in romancio; Misure: $\varnothing$ ca. 3 cm, almeno 5 cm di lunghezza dell'asta; Bulloni adesivi sono ammessi solo se non si può perforare.
Croce	incisa su pietra o blocco massiccio con buco centrale e 4 braccia, pitturata di rosso; Misure: lunghezza braccia 4 cm in paese e su campi, 8 cm nel bosco; almeno 10 mm di profondità
Punto di confine inciso	su muri od opere di costruzione, pitturato di rosso; Misure: $\varnothing$ 10 mm, almeno 10 mm di profondità.
Tubo metallico	di materiale resistente alle intemperie; Misure: $\varnothing$ almeno 2 cm, lunghezza min. 1 m; Da utilizzare solo in terreni paludosi.
Termini di confine in materiale sintetico	Nel Cantone dei Grigioni attualmente è ammesso solo il tipo "FENO polyroc". Misure: testa 11x11 cm, lunghezza dei perni di ancoraggio di regola 60 cm; Colore: bianco (per punti fissi provvisori utilizzare i colori rosso o giallo).
Pertica in legno	di legno di quercia o larice, in terreni paludosi o torbiere; Misure: $\varnothing$ ca. 10 cm, lunghezza min. 1,5 m.
Segni provvisori	– picchetti in legno (picchetti a livello del terreno e segnaletici); – chiodi resistenti alle intemperie e piccoli tubi in ferro; – punti colorati su muri e opere di costruzione.

Tab. 1: Tipi approvati di segni di terminazione

## 5.3 Posa dei segni di terminazione

Cippi	Altezza dal suolo	– su sentieri, spiazzi e prati falciati: a livello del suolo; – su terreni aperti: 1-3 cm di sporgenza; – nel bosco: ca. 10 cm di sporgenza;
	Posa di cippi	– incastrare il cippo con corona di sassi superiore e inferiore; – superficie della testa orizzontale; – durante la posa del cippo il punto di confine va assicurato con due picchetti ad angolo retto;
	Direzione dei cippi	– bordi paralleli a una linea di confine.
Bulloni	su edifici/muri	– 50 cm dal suolo, max. 3 mm di sporgenza;
	su rivestimenti stradali	– Foro $\varnothing$ grandezza ca. della testa del bullone, profondità un po' più grande della lunghezza del bullone, ma meno profondo dello spessore del rivestimento; – Il bullone va posto in un foro con una malta resistente al gelo e al sale. Esso non può sporgere.
Termini di confine in plastica	Posa dei termini	– scavare 8 cm nella superficie erbosa o del materiale; – conficcare e fissare il perno di ancoraggio con l'apposito utensile;
	Altezza dal suolo	– su sentieri, spiazzi e prati falciati: a livello del suolo; – in altre zone: sporgenza di metà dell'altezza della testa.
Pertica in legno	Altezza dal suolo	– su terreni paludosi o torbiere ca. 50 cm ( $\pm$ 5 cm) di sporgenza

Tab. 2: Procedura per posa dei segni di terminazione

#### **5.4 Rimozione dei segni di terminazione**

I segni di terminazione non più validi devono essere rimossi o distrutti. In caso di raggruppamento di terreni, almeno nella zona dei nuovi confini vanno rimossi i vecchi segni di terminazione visibili.

### **6 Schizzi di terminazione per l'esposizione pubblica**

Negli schizzi di terminazione vanno riportati:

- i fondi;
- i numeri delle particelle;
- le linee di confine;
- la posizione e il tipo di assicurazione dei punti di confine;
- il tracciato dei confini naturali come ruscelli, sentieri ecc.;
- una legenda dei segni di terminazione utilizzati;
- ortofoto, PB-MU o dati della copertura del suolo, oggetti singoli e nomenclatura quali piani di fondo per l'orientamento.

Dove necessario vanno riportati segni di terminazione o misure. In caso di confini naturali il tracciato del confine deve essere chiaramente visibile o descritto.

Modifiche effettuate in seguito all'evasione di opposizioni vanno riportate in rosso nei piani indicando il numero dell'opposizione.

### **7 Esposizione pubblica ed evasione di opposizioni**

Nell'art. 21 della legge cantonale sulla geoinformazione (LCGI) sono disciplinate la pubblicazione della terminazione e la gestione delle opposizioni inoltrate.

Nella procedura di bonifica fondiaria la procedura di esposizione e di opposizione si conforma agli art. 38 e 39 della legge sulle bonifiche fondiarie del Cantone dei Grigioni del 5 aprile 1981 (CSC 915.100).